

abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui detti regolamenti riguardano la ricorrente

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Impugnazione proposta il 22 febbraio 2013 da Kris Van Neyghem avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-77/11, Van Neyghem/Consiglio

(Causa T-113/13 P)

(2013/C 147/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza resa nella causa F-77/11, Kris Van Neyghem/Consiglio;
- annullare la decisione del 1° ottobre 2010 che nega la promozione al ricorrente e accogliere la domanda risarcitoria;
- rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica per la definizione della stessa, se del caso;
- condannare il convenuto alle spese, ivi comprese tutte quelle relative al primo grado del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo vertente su un errore di diritto e su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto il TFP ha dichiarato che la decisione che nega la promozione dell'interessato poteva essere motivata in sede di risposta al reclamo, mentre la motivazione avrebbe dovuto essere fornita già nella decisione di non promozione, dal momento che tale decisione era stata adottata in forza dell'articolo 266 TFUE in esecuzione della sentenza del TFP del 5 maggio 2010,

Bouillez e a./Consiglio (F-53/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), e non in forza dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

- 2) Secondo motivo vertente su un errore di diritto e su una violazione dell'articolo 266 TFUE e della giurisprudenza che lo riguarda, in quanto il TFP non si è basato né sul dispositivo, né sulla motivazione della sua sentenza nella causa F-53/08 per stabilire se era stata data corretta attuazione a tale sentenza.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2013 da Giorgio Lebedef avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-70/11, Lebedef/Commissione

(Causa T-116/13 P)

(2013/C 147/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del TFP del 12 dicembre 2012, causa F-70/11, Lebedef/Commissione, avente ad oggetto una domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e più precisamente della parte del rapporto redatta dall'EUROSTAT per tale medesimo periodo;
- accogliere le conclusioni del ricorrente formulate nel giudizio di primo grado;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- statuire sulle spese e condannare la Commissione dell'Unione europea al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha dichiarato che il ricorrente non era designato per partecipare agli accordi e che la sua partecipazione agli stessi

era coperta dall'esonero, per fini sindacali, dall'esercizio delle funzioni per la metà dell'orario di lavoro del quale beneficiava (con riferimento ai punti 41-45 dell'ordinanza impugnata).

- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha dichiarato che il particolare sistema per la valutazione dei rappresentanti del personale riguarda tutte le attività sindacali e ha interpretato erroneamente le ragioni per le quali il ricorrente non lavorava per il suo servizio di assegnazione, per concludere che il ricorrente non poteva contestare la competenza dei valutatori (con riferimento ai punti 50 e 51 dell'ordinanza impugnata).
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP è partito da considerazioni erranee riguardanti, in particolare, l'abilitazione dei compilatori a valutare il ricorrente sulla sola base del suo lavoro per il servizio di assegnazione e sul fatto che il ricorrente addurrebbe il suo esonero dall'esercizio delle funzioni per la metà dell'orario di lavoro per fini sindacali a giustificazione del fatto che egli non ha lavorato per il suo servizio di assegnazione (con riferimento ai punti 59 e 60 dell'ordinanza impugnata).
- 4) Quarto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha concluso che i fatti della presente controversia differiscono da quelli che hanno dato luogo alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 maggio 2008, Lebedef/Commissione (F-36/07, Racc. FP pagg. I-A-1-00143 e II-A-1-00759) e che giustamente è stato possibile attribuire al ricorrente il livello di rendimento IV (con riferimento ai punti 69-70 dell'ordinanza impugnata).

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2013 da Giorgio Lebedef avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2012, causa F-109/11, Lebedef/Commissione

(Causa T-117/13 P)

(2013/C 147/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del TFP del 12 dicembre 2012, causa F-109/11, Lebedef/Commissione, avente ad oggetto una do-

manda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e più precisamente della parte del rapporto redatta dall'EUROSTAT per tale medesimo periodo;

- accogliere le conclusioni del ricorrente formulate nel giudizio di primo grado;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- statuire sulle spese e condannare la Commissione dell'Unione europea al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, di cui il primo, il secondo, il terzo e il sesto sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-116/13 P, Lebedef/Commissione.

Il quarto motivo verte su un errore di diritto, in quanto, secondo il ricorrente, il TFP ha concluso che il rapporto concernente l'attività del ricorrente presso un'organizzazione sindacale o professionale (il rapporto OSP) dovrebbe figurare unicamente come documento allegato al rapporto relativo alle funzioni del ricorrente presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) (con riferimento ai punti 68-70 dell'ordinanza impugnata).

Il quinto motivo verte su un errore di diritto, in quanto, secondo il ricorrente, il TFP ha constatato che il ricorrente avrebbe voluto impugnare i suoi rapporti informativi precedenti al 2009 e la decisione della Commissione di non promuoverlo (con riferimento ai punti 74 e 75 dell'ordinanza impugnata).

Ricorso proposto il 1° marzo 2013 — Direct Way e Direct Way Worldwide/Parlamento

(Causa T-126/13)

(2013/C 147/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Direct Way (Bruxelles, Belgio); e Direct Way Worldwide (Machelen, Belgio) (rappresentante: avv. E. van Nuffel d'Heynsbroeck)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;